



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Prod. Animali

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

PROT. N. 4471

DATA 10/11/2008

SVIRIS - AOO SVIRIS
REGISTRO UFFICIALE
0015079 - 06-11-2008

Roma,

LORENZINI

Alla Federazione Italiana Sport Equestri
F.I.S.E.
Viale Tiziano, 74
00196 - ROMA

All' Associazione Nazionale Italiana
Cavallo Arabo - A.N.I.C.A.
Viale del Policlinico, 133
00100 - ROMA

Alla Associazione Italiana Allevatori
A.I.A.
Via G. Tomassetti, 9
00161 - ROMA

e, p.c. *All'* Unione Nazionale Incremento
Razze Equine - UNIRE
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

All Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
Dipartimento per la salute
pubblica veterinaria
Direzione generale della sanità
animale
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 - ROMA

OGGETTO: Anagrafe degli equidi -

Si fa riferimento alle note n. 5273 del 4 giugno 2008 con la quale codesta Federazione nel rispondere alla nota ministeriale n.128 del 28.4.2008, informa di emettere “ *Certificati di identità per cavalli a fini sportivi*” e “... *di non aver mai preteso di emettere passaporti validi ai fini della costituenda Anagrafe Equina*”.

Si prende atto della precisazione ma si evidenzia il fatto che il “certificato di identità” emesso da codesta Federazione praticamente coincide e si sovrappone al “documento di identificazione (passaporto)” previsto dal manuale operativo anagrafe equina approvato con D.M. 9.10.2007.



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Prod. Animali

Fermo restando il diritto della FISE di emettere documenti per i cavalli che partecipano ad eventi e manifestazioni sportive, si invita codesta Federazione a modificare sostanzialmente il documento in parola eliminando in ogni sua parte la dicitura “passaporto” o “documento di identificazione” o “certificato di identità”, configurandolo come una tessera sportiva. In tal senso, le registrazioni ufficiali (ad esempio quelle veterinarie), devono essere riportate esclusivamente sul passaporto previsto dell’anagrafe equina.

Si apprezza inoltre l’espressa volontà di collaborare con l’ANICA, e si invita codesta Federazione ad attivare analoghe forme di collaborazione operativa con l’AIA, la quale ha più volte espresso la propria disponibilità in tal senso anche in sede di Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all’art. 19, comma 2 del D.M. 5 maggio 2006.

Con l’occasione si ritiene opportuno esprimere qualche osservazione in merito alla lamentata, con nota n.9295 del 2 ottobre 2008, iniziativa adottata dall’AIA circa l’obbligo di registrare nella banca dati dell’anagrafe degli equidi anche i soggetti dotati di passaporto FISE emesso anteriormente alla data del 5 luglio 2007.

Al riguardo si conferma che gli equidi nati prima del 1.1.2007 ed identificati in conformità con le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE dalla FISE e da altri enti, sono considerati correttamente identificati se il documento di identificazione (passaporto) è stato rilasciato prima del 5.5.2007 (p.11).

Eventuali richieste da parte delle APA di procedere ad una nuova identificazione di equidi muniti di certificato FISE rilasciato prima del 5 luglio 2007, in generale configurano un abuso, fatta salva naturalmente la potestà del proprietario dell’equide di richiedere l’impianto del *microchip*.

Il predetto decreto 5.5.2006 prevede in ogni caso che alla data di attivazione della BDE tutti gli equidi in vita presenti negli allevamenti italiani, se già correttamente identificati, devono essere registrati nella BDE medesima (punti 11 e 12).

A tale scopo i proprietari dovranno compilare un apposito modulo sulla base del quale l’UNIRE, ANA o APA provvederanno ad inserire in BDE i dati previsti. Nel caso in cui le informazioni siano contenute in un archivio informatizzato dell’organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento di identificazione, le stesse saranno trasferite secondo modalità concordate con UNIRE (p. 12).

Nelle more della realizzazione informatica del sistema restano attive le banche dati locali presso AIA – ANA – UNIRE, secondo le istruzioni dettate con circolare n.1 del 14.5.2007 per una gestione in forma temporanea e semplificata dell’anagrafe degli equidi. Si è posto però il problema



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Prod. Animali

della registrazione dei passaggi di proprietà sui passaporti rilasciati prima dell'attivazione dell'anagrafe temporanea per equidi non iscritti a L.G..

Anche se non si tratta di una funzione esplicitamente considerata dalla sopra circolare n.1 del 14.5.2007, è necessario che l'AIA garantisca il servizio ai proprietari di equidi già correttamente identificati, in conformità alle citate direttive comunitarie, ma non registrati nella B.D. temporanea.

Pertanto, anche alla luce di quanto emerso in sede di Comitato tecnico di coordinamento in data 21.2.2008 l'AIA, in qualità di gestore dell'anagrafe temporanea e provvisoria di questa tipologia di equidi, acquisisce, a richiesta dell'interessato, tutti i dati (identificativi di proprietà, ecc.) dell'equide in B.D. provvisoria e, conseguentemente, il cambio di proprietà. L'AIA provvederà ad attribuire all'equide un numero univoco generato dal sistema (numero di passaporto anagrafe) che dovrà essere riportato in modo indelebile sul passaporto originario.

Altro aspetto da tenere in evidenza riguarda la non conformità relativa al capitolo IX (Destinazione finale) che potrebbero presentare alcuni documenti identificativi (passaporti) rilasciati dalla FISE o da altri enti prima del 5 luglio 2007. Come è noto il trattamento di dette non conformità è stato chiarito dal Ministero della salute con circolare n. 3337-P del 28/02/08. In sintesi:

- nel caso in cui il Cap. IX non sia stato compilato, la regolarizzazione è compito dell'ente che aveva originariamente emanato il passaporto;
- nel caso in cui il passaporto sia del tutto mancante delle pagine riguardanti il cap. IX è necessario che i soggetti autorizzati dal D.M. 5 maggio 2006 (UNIRE, AIA, ANA e APA) provvedano a regolarizzare il documento tramite integrazione delle pagine mancanti ovvero tramite rilascio di un nuovo passaporto.

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**

A.